

Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia



***Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2011

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Principi Generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Oggetto del servizio e principi generali

Art. 6 - La raccolta differenziata

Art. 7 - Responsabilità del produttore e del detentore

Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 9 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

Art. 10- Raccolta differenziata porta a porta

Art. 11 - Esposizione dei contenitori

Art. 12 - Lavaggio dei contenitori

Art. 13 - Raccolta della frazione indifferenziata residua

Art. 14 - Raccolta della frazione organica

Art. 15- Raccolta dei rifiuti verdi

Art. 16 - Raccolta del vetro e delle lattine

Art. 17 - Raccolta della plastica

Art. 18 - Raccolta della carta e del cartone

Art. 19 - Raccolta degli indumenti usati

Art. 20 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e farmaci

Art. 21 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

Art. 22 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

Art. 23 - Trasporto rifiuti

Art. 24 - Recupero e smaltimento rifiuti

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 25 - Abbandono di rifiuti

Art. 26 - Pulizia del territorio

Art. 27 - Spazzamento

Art. 28 - Cestini stradali

Art. 29 - Pulizia delle aree mercatali e Imbrattamento di aree pubbliche

Art. 30 - Pulizia delle aree private

Art. 31 - Attività di costruzione, ristrutturazione

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - Divieti

Art. 33 - Controlli

Art. 34 - Sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 35 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 36 - Danni e risarcimenti

Art. 37 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

gestione integrata dei rifiuti urbani: le attività, i servizi e le operazioni relative al conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto indifferenziato e differenziato, compresa l'attività di spazzamento stradale;

raccolta: operazioni di prelievo e raggruppamento dei rifiuti urbani, prima del loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento;

raccolta differenziata: operazioni idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo ed al recupero/riciclaggio di materia prima;

raccolta stradale porta a porta: sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani in contenitori e/o sacchi a perdere posizionati sul suolo pubblico a cura dell'utente davanti al proprio domicilio;

raccolta a chiamata: sistema di raccolta che per particolari frazioni di rifiuto (es. rifiuti ingombranti, R.A.E.E.), previo debito avviso al gestore, prevede l'attivazione di apposito servizio, direttamente davanti al proprio domicilio;

raccolta separata: operazioni di raccolta dedicate a particolari tipologie di rifiuti, per i quali la vigente normativa prevede sistemi di raccolta separati da quelli adottati per le altre frazioni dei rifiuti urbani (rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione).

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. In generale tale soggetto è unico per ogni comune anche se non si esclude che servizi particolari possano essere affidati ad altri soggetti.

società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante produzione di ammendante tramite buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

ecopunto: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di alcune frazioni di rifiuto;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi (in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani:**

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;

4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **rifiuti pericolosi composti da pile e farmaci, contenitori marchiati "T" e "F"** (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, toner per stampanti, lampadine e neon ;

6. **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ovvero frigoriferi, congelatori, televisori, computer, video per computer, stampanti, schede elettroniche, lavatrici , lavastoviglie, radio, piccoli elettrodomestici in genere.

7. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego esclusivamente domestico, sono esclusi da questo servizio, pneumatici, batterie auto, etc ;

8) **olio esausto vegetale**

b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del presente regolamento;

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni,

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 5 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre sempre più il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza. Tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti e nel rispetto di quanto disposto dal contratto di servizio, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio. Tali quantitativi devono essere comunicati alla società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti all'atto del conferimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 6 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 5.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, attraverso ecopunti, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Comune stabilisce;
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati su suolo pubblico.
7. Nella documentazione progettuale relativa alla costruzione di nuovi edifici devono essere previste nelle rispettive aree di pertinenza, esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da conferire al sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti.

Art. 7 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 8 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 9 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani indifferenziati e quelle, oggetto delle raccolte differenziate, sono conferite al servizio pubblico tramite sacchi a perdere e contenitori rigidi.

I sacchi ed i sacchetti a perdere in cui confezionare i rifiuti indifferenziati (SACCO NERO) devono avere:

- capacità di contenimento, in peso ed in volume, tali da facilitare le operazioni di movimentazione manuale;
- una buona resistenza fisico-meccanica alle perforazioni, alle lacerazioni ed all'eventuale percolamento di liquami;
- la possibilità, ad avvenuto riempimento, di effettuare una chiusura efficace degli stessi;
- possibilmente caratteristiche di trasparenza, per facilitare le eventuali operazioni di controllo del contenuto.

2. I contenitori rigidi per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani posizionati negli ecopunti, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio di pubblica utilità rivolto all'intera collettività, sono da considerarsi alla stregua degli arredi urbani e pertanto come tali, soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.

3. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (GIALLO per la plastica, BIANCO per la carta, Verde per sfalci e potature e MARRONE per l'organico) sono forniti a cura del Comune e sono dati all'utenza in comodato d'uso. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

4. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.

5. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

6. Nel caso di furto il Comune procede alla riconsegna gratuita di un nuovo contenitore previa presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al furto subito;

7. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati:

- a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni raccolte porta a porta in modo differenziato riguardanti plastica, carta e verde e l'organico ;
- b) in aree pubbliche di immediata prossimità tramite ecopunti .

I contenitori domiciliari sono esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.

8. Il luogo in cui posizionare i contenitori viene stabilito dal Comune in accordo con la società affidataria dei servizi.

9. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune previo parere della polizia municipale al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Art. 10 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.

3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo allo stato sfuso ma deve sempre essere racchiuso negli appositi contenitori.

4. i cartoni di grandi dimensioni se non possono essere inseriti nel contenitore, devono essere conferiti legati dopo averli scomposti riducendone il volume al minimo

5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 11 – Esposizione dei contenitori

1. I servizi domiciliari di raccolta differenziata, verranno svolti con le cadenze sottoriportate :
 - 1.a - RACCOLTA INDIFFERENZIATA RESIDUA (sacco nero) : Frequenza settimanale,
 - 1.b - RACCOLTA RIFIUTI VERDI (bidone verde) : Frequenza settimanale nel periodo stabilito dall'amministrazione Comunale
 - 1.c - RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA (bidoncino marrone) : Frequenza bisettimanale,
 - 1.c - RACCOLTA CARTA E CARTONE (bidone bianco) : Frequenza quindicinale,
 - 1.d - RACCOLTA PLASTICA (bidone giallo) : Frequenza quindicinale,
 - 1.e - RACCOLTA INGOMBRANTI E R.A.E.E. (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) :
Frequenza di raccolta mensile.
2. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
3. Il calendario della raccolta delle varie frazioni di rifiuto e gli orari di esposizione dei contenitori sono stabiliti dalla società affidataria del servizio in accordo con il Comune. Tali informazioni sono comunicate alle utenze domestiche e non domestiche a cura del Comune tramite calendario o altro mezzo di informazione.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano i contenitori devono essere esposti e ritirati entro i limiti indicati dal Comune tramite la società affidataria.
5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.
6. I contenitori dovranno essere esposti di norma al di fuori dell' ingresso della propria abitazione, delle recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta e dall'Amministrazione dove l'utente colloca il contenitore; solo le persone autorizzate possono posizionare i contenitori in questi punti di raccolta.
7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per inadempimento dal contratto di servizio.
10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta ed al Comune. La società affidataria dovrà recuperare il disservizio come da contratto di servizio.

Art.12 – Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei piccoli contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con frequenza stabilita dal contratto di servizio.
3. Il lavaggio dei contenitori carrellati collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze dovrà essere effettuato dall'utenza.

Art.13 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, (SACCO NERO) è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) oggetti in ceramica ;
 - b) carta plastificata, carta oleata;
 - c) CD, DVD, cassette audio-video;

- d) bicchieri, posate e piatti in plastica monouso;
- e) tetrapak
- f) pannolini, assorbenti, garze e cerotti;
- g) oggetti in gomma;
- h) mozziconi di sigaretta;
- i) polistirolo, contenitori per carne ed alimenti
- i) giochi dei bimbi di piccole dimensioni
- l) in generale altri rifiuti per i quali non è attivato un servizio di raccolta differenziata.

2. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

- b) mediante sacchi, possibilmente trasparenti, collocati dagli utenti a bordo strada. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, i sacchi dovranno avere un peso non eccessivo al fine di limitare i rischi di infortunio per il personale addetto alla loro movimentazione ed anche tenuto conto della loro resistenza. Gli stessi dovranno essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
- c) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il sacco resti chiuso.

Art. 14 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) scarti di cucina freddi, verdure, frutta, carni e pesce, fondi di caffè, filtri del tè, camomilla e tisane;
- b) alimenti avariati senza confezione;
- c) avanzi alimentari, gusci d'uovo, piccole ossa;
- d) lettiere ed escrementi di animali domestici
- e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
- f) tovagliolini e fazzoletti di carta non stampati;
- g) carta da pane, carta assorbente da cucina;
- h) segatura e cenere di legna spenta.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:

- a) borse di plastica;
- b) erba/sfalci e potature
- c) pannolini ed assorbenti ;
- d) stracci ;
- e) mozziconi di sigaretta ;
- f) altre tipologie di rifiuto non organico;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

- a) in contenitori numerati di colore MARRONE forniti dal Comune all'utenza; non è obbligatorio l'utilizzo del sacchetto biodegradabile, ma è altamente consigliato per l'annullamento di odori sgradevoli e comunque la cura e manutenzione del bidoncino è a carico dell'utente;
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

d) è vietato l'uso di sacchetti di plastica

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati, sfalci e potature e il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità.

- a) mediante appositi contenitori di colore VERDE forniti dal Comune all'utenza;
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;

2. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria; è ammesso il conferimento di piccole fascine legate.

Art. 16 – Raccolta del vetro e delle lattine

1. La frazione recuperabile vetrosa, in via non esaustiva, è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa. Assieme al vetro dovranno essere conferite le lattine.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli, contenitori sporchi di vernici o solventi, pirex.

3. Il servizio di raccolta del vetro e lattine viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante apposito contenitore a campana, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire posizionato in ecopunti del territorio comunale;
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- c) I contenitori devono essere conferiti vuoti e puliti.
- d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.

Art. 17 – Raccolta della plastica

1. Anche se non in via esaustiva, è garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, in particolare da:

a) contenitori in plastica vuoti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di detersivi, shampoo etc.) sacchetti della spesa, vasetti per lo yogurt risciacquati e privi di sostanza;

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo; pneumatici e oggetti di gomma, materiale elettrico, spugne e neppure piatti, bicchieri e posate monouso, vaschette in polistirolo e/o polistirolo da imballo.

3. Il servizio di raccolta di plastica, viene svolto con le seguenti modalità :

- a) mediante appositi contenitori di colore GIALLO forniti dal Comune all'utenza
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

Art. 18 – Raccolta della carta e del cartone

1. E' garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta e cartone ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane, tetrapack.

3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori di colore BIANCO forniti dal Comune all'utenza;
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
- e) i cartoni di grandi dimensioni devono essere conferiti legati dopo averli scomposti riducendone il volume al minimo

Art. 19 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il conferimento degli indumenti usati viene effettuato direttamente dagli utenti ai contenitori specifici posizionati nel territorio

Art. 20 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e farmaci

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), costituiti da pile e farmaci è garantito idoneo servizio di raccolta attraverso la seguente modalità:
 - a) mediante conferimento diretto dell'utenza negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6 e 7), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante servizio porta a porta, su prenotazione direttamente alla Società affidataria (Art. 4, comma 2, lett. a), punti 6 e 7) ;
 - b) negli appositi contenitori posizionati nel cortile del Municipio (Art. 4, comma 2, lett. a), punto 5)

Art. 22 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare della frazione organica e della frazione verde contenuta nei rifiuti domestici, che permette di trasformare le succitate frazioni di rifiuto, in ammendante compostato, particolarmente idoneo ad essere impiegato nei terreni dedicati alle pratiche di giardinaggio e di orticoltura.
2. è consentito e favorito l'autotattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
4. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;

Art. 23 – Trasporto rifiuti

1. Le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani sono finalizzate a raccogliere e trasferire le varie frazioni di rifiuto, dai luoghi di produzione e conferimento, agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento finale.
2. I mezzi adibiti a tali operazioni, devono essere in possesso di caratteristiche tali da assicurare:
 - il rispetto della vigente normativa sui trasporti e del Codice stradale;
 - il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e delle emissioni dei gas di scarico;

- la tutela igienico-sanitaria ed ambientale sia durante il trasporto, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti, nonché nelle operazioni di lavaggio ed igienizzazione degli stessi mezzi;
- il caricamento e lo svuotamento meccanizzato dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica e del rifiuto indifferenziato residuale;
- un basso indice di costipamento dei carichi di rifiuti a prevalente matrice organica, al fine di evitare un'eccessiva formazione di percolato;
- la salvaguardia dell'integrità, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art. 24 – Recupero e smaltimento dei rifiuti

1. Le frazioni omogenee dei rifiuti urbani raccolte in modo differenziato, sono avviate dalla Ditta incaricata del Servizio urbano agli impianti Conai e agli impianti di recupero di materia e/o di energia presenti sul territorio dell'ambito ottimale d'appartenenza.
2. I rifiuti urbani indifferenziati residuali e le altre frazioni di rifiuto non recuperabili sono destinati agli impianti di trattamento e/o smaltimento che fanno capo al sistema integrato di gestione dei rifiuti definito dal Piano Provinciale.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 25 – Abbandono di rifiuti

1. L'Amministrazione comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Comune, con proprio atto, diffida ed ingiunge, allo stesso responsabile di provvedere alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti, nonché, qualora necessario, ad effettuare le operazioni di ripristino dell'area, fatti comunque salvi tutti gli adempimenti e le sanzioni di legge, previsti in merito.
3. L'Amministrazione comunale in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati, provvede, con diritto di rivalsa in danno dei soggetti responsabili, in via sostitutiva.
4. Nel caso in cui l'abbandono avvenga su area privata e non sia possibile identificare un responsabile, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006.
5. Ove gli organi di vigilanza avvisino gravi elementi di rischio di carattere igienico-sanitario e/o ambientale, sentito possibilmente il parere dell' A.S.L. territorialmente competente, il Comune dispone, adottando apposita ordinanza sindacale, un intervento di urgenza, finalizzato all'immediata rimozione e smaltimento dei rifiuti oggetto dell'abbandono.

Art. 26 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti secondo modalità definite dal Comune, inclusa la gestione in economia da parte di quest'ultimo, ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 27 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Art. 28 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.
2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti di norma è a carico del Comune che stabilisce modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, salvo diversi accordi tra le parti.
3. Il Comune informa la società incaricata sul posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.

Art. 29 – Pulizia delle aree mercatali e imbrattamento delle aree pubbliche

- 1a. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria dei servizi di raccolta.
- 1b. E' vietato imbrattare le aree pubbliche con l'abbandono di rifiuti quali gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali. Su richiesta devono altresì mostrare agli addetti al controllo l'idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi.
4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico devono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 30 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 31 Attività di costruzione, ristrutturazione

1. I titolari e/o i responsabili delle attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, demolizione di fabbricati, effettuate con occupazione del suolo pubblico o di aree comunque soggette ad uso pubblico, sono tenuti a mantenere ed a restituire le superfici temporaneamente occupate e quelle immediatamente circostanti, perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, residui e scarti di ogni genere.
2. E' vietato conferire i rifiuti derivanti dalle succitate attività ed in particolare le macerie edili, le latte vuote di vernici e solventi, ecc nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Analoghe disposizioni si applicano nelle aree occupate da interventi cantieristici relativi ad opere stradali ed a infrastrutture di qualsiasi tipo.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 – Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - c) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
 - d) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - e) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) l'utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati ;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - k) Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 - l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
 - s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.
 - t) l'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione
2. Presso gli ecopunti sono vietati:
- a) l'abbandono e il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - b) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - d) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 - f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - g) il danneggiamento delle strutture;
 - h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 33 – Controlli

1. Al controllo ed alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, dell'ARPA e di altri organismi specificamente individuati. Il comune può delegare tali compiti anche alla società affidataria del servizio, previo specifico conferimento di funzioni alla medesima.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può anche avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 34 – Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento compiute dalla società affidataria del servizio di raccolta viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal contratto di servizio. Le violazioni al presente regolamento compiute dagli utenti, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 50,00 € ad un massimo di 200,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative

Violazione

Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata (art. 10 c. 1)

Importo minimo € 50

Importo massimo € 500

Violazione

Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati (art. 32 com. 1 lett.h)

Importo minimo € 50

Importo massimo € 500

Violazione

Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori (art. 32 com. 1 lett. m)

Importo minimo € 50

Importo massimo € 500

Violazione

Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno (art. 29 com. 3)

Importo minimo € 50

Importo massimo € 500

2. La violazione, da parte dello stesso soggetto, di due o più disposizioni del presente Regolamento o la reiterazione della violazione della stessa disposizione regolamentare, nell'arco dei successivi cinque anni, comporta l'applicazione di una sanzione, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, nel primo caso o pari al triplo della prima sanzione irrogata, nel secondo caso, a condizione che in entrambi i casi non siano superati i 500 euro. (artt. 8 e 8 bis della Legge 681/81).

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o delle società di raccolta e dalle società di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 35 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana.

Art. 36 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 37 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 38 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.